**CIRCOLARE N. 46/2026**

Pordenone, 16 ottobre 2026

**Ai gentili Clienti**

**Loro sedi**

**FATTURA GENERICA A RISCHIO DETRAZIONE IVA: INTERVIENE LA CASSAZIONE**

Con l'**ordinanza n. 12624 dello scorso 5 maggio 2026** la Cassazione torna su due temi di forte impatto pratico: le modalità del contraddittorio endoprocedimentale nei tributi armonizzati e il livello di dettaglio che la fattura deve avere per consentire la detrazione dell'IVA (e la deduzione del costo). Il messaggio è chiaro: una fattura che si limita a richiamare genericamente un contratto, senza descrivere le prestazioni rese e il soggetto che ne ha beneficiato, non rispetta l'art. 21, D.P.R. n. 633/1972 e perde la presunzione di veridicità.

## Il caso

Una società immobiliare, poi fallita, aveva detratto l'IVA su 13 fatture di un avvocato recanti la sola dicitura "*Acconto consulenza legale. Mandato professionale del 4.10.2010*". Il mandato richiamato era stato però sottoscritto dalla sua socia unica e non conteneva alcun riferimento a prestazioni rese a favore della società. L'Agenzia aveva negato la detrazione; il giudice d'appello aveva annullato l'accertamento, ma la Cassazione ha accolto il ricorso dell'Ufficio, rinviando alla Corte di giustizia tributaria di secondo grado della Puglia.

## Il contraddittorio è "a schema libero"

Nei tributi armonizzati come l'IVA il contraddittorio endoprocedimentale è obbligatorio, ma non è a forma vincolata: basta che sia effettivo, qualunque sia lo strumento adottato. L'invito a presentarsi per fornire dati, notizie e chiarimenti notificato alla società era quindi idoneo, senza necessità di ricorrere all'invito ex art. 5-*ter*, D.Lgs. n. 218/1997; e, una volta attivato il contraddittorio, non serve indagare sulla "prova di resistenza". Per gli atti emessi oggi vale la disciplina generale dell'art. 6-*bis*, L. 212/2000 (schema di atto e termine di 60 giorni per le osservazioni).



*Studio Pacella Consulenti Associati*

Via Cavallotti n. 24 - 33170 - Pordenone - tel. 0434523920 (r.a.) - Partita I.VA. 01253570939

***www.studio-pacella.it*** ***e-mail: info@studio-pacella.it***

**Fattura generica: cade la presunzione di veridicità**

Richiamando la propria giurisprudenza e la sentenza CGUE 15.9.2016, causa C-516/14 (*Barlis 06*), la Corte afferma che:

- la fattura deve indicare entità e natura dei servizi e la data della prestazione (art. 226, punti 6 e 7, Direttiva 2006/112/CE), per consentire il controllo dell'imposta e della detrazione;
- la presunzione di veridicità opera solo se la fattura è regolare ai sensi dell'art. 21: in caso contrario il documento non è titolo per la detrazione né per la deduzione e l'Ufficio può contestare l'effettività delle operazioni;
- non basta un generico richiamo a un contratto, tanto più se stipulato da un soggetto diverso: la socia unica resta un soggetto giuridico autonomo rispetto alla società;
- l'Ufficio deve considerare anche le informazioni complementari fornite dal contribuente, sul quale grava comunque l'onere di provare i presupposti della detrazione.

## La norma di riferimento: i contenuti obbligatori della fattura

L'art. 21, comma 2, D.P.R. n. 633/1972 – che di seguito si propone – elenca le indicazioni obbligatorie della fattura. La pronuncia richiama in particolare le lettere e) (identificazione del committente) e g) (natura, qualità e quantità dei beni e servizi).

| Lett. | Contenuto obbligatorio |
|---|---|
| a) | Data di emissione |
| b) | Numero progressivo che identifichi la fattura in modo univoco |
| c) | Dati identificativi del cedente o prestatore (ed eventuale rappresentante fiscale / stabile organizzazione) |
| d) | Partita IVA del cedente o prestatore |
| **e)** | **Dati identificativi del cessionario o committente (ed eventuale rappresentante fiscale / stabile organizzazione)** |
| f) | Partita IVA del cessionario o committente (n. identificazione IVA UE; codice fiscale se privato) |
| **g)** | **Natura, qualità e quantità dei beni e dei servizi oggetto dell'operazione** |



*Studio Pacella Consulenti Associati*

Via Cavallotti n. 24 - 33170 - Pordenone - tel. 0434523920 (r.a.) - Partita I.VA. 01253570939

***www.studio-pacella.it*** ***e-mail: info@studio-pacella.it***

| Lett. | Contenuto obbligatorio |
|---|---|
| g-bis) | Data dell'operazione o del pagamento del corrispettivo, se diversa dalla data di emissione |
| h) | Corrispettivi e dati per la determinazione della base imponibile |
| i) | Corrispettivi relativi ai beni ceduti a titolo di sconto, premio o abbuono |
| l) | Aliquota, ammontare dell'imposta e dell'imponibile, arrotondati al centesimo |
| m) | Dati di immatricolazione e utilizzo per cessioni UE di mezzi di trasporto nuovi |
| n) | Annotazione di fattura emessa dal cessionario/committente o da un terzo |

Volendo pertanto sintetizzare, la fattura deve indicare con chiarezza il committente e la natura, qualità e quantità delle prestazioni: una descrizione generica o un rinvio a un contratto stipulato da altri fanno cadere la presunzione di veridicità e spostano sul contribuente la prova dell'effettività delle operazioni, pena la perdita della detrazione IVA e della deducibilità del costo.

In termini operativi, al fine di non incorrere in possibili contestazioni da parte dei verificatori, si consiglia pertanto il seguente percorso:

- verificare che le fatture passive (consulenze, servizi professionali, prestazioni infragruppo) descrivano natura, oggetto e periodo delle prestazioni, evitando diciture come "consulenza" o "acconto";
- se la fattura richiama un contratto, assicurarsi che sia intestato al destinatario della fattura, chiedendo in caso contrario una fattura integrativa;

conservare la documentazione di supporto (incarichi, relazioni, pareri, corrispondenza, time sheet).



*Studio Pacella Consulenti Associati*

Via Cavallotti n. 24 - 33170 - Pordenone - tel. 0434523920 (r.a.) - Partita I.VA. 01253570939

***www.studio-pacella.it*** ***e-mail: info@studio-pacella.it***